

ACCORDO QUADRO

TRA

Milano Serravalle Engineering S.r.l. (di seguito anche “**Engineering**”, “**Società**” o “**Stazione Appaltante**”), Società di ingegneria delle infrastrutture con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago (MI), con capitale sociale pari ad Euro 300.000,00 interamente versato, C.F. e R.I. 01737550069 – P.IVA 12132740155 – R.E.A. 1529747 Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a socio unico - C.F. 00772070157, nel presente Accordo Quadro rappresentata dal dott. Carlo Vaghi, in qualità di Amministratore Unico, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 19 dello Statuto Sociale della Società

E

il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito denominato per brevità “**R.T.P.**”, l’**Impresa**” o l’**Appaltatore**”) costituitosi tra:

- **ITS S.R.L.** in qualità di **Capogruppo Mandataria** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 36%**), con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Corte delle Caneve n. 11 centro Balbi Valier, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 02146140260, n. REA TV-351225;
- **AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING** in qualità di **Mandante** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 32%**), con sede legale in Ferrara (FE) via Annibale Zucchini n. 61, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara - Ravenna: 03243310285, n. REA FE-196872;
- **TECNO IN S.P.A.** in qualità di **Mandante** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 32%**), con sede legale in San Donato Milanese (MI) via Giovanni Marcora n. 52, P.IVA - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi: 05016170630, n. REA MI-1953725;

come da atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese con mandato speciale di rappresentanza, Rep. N. 214.639 Racc. N. 29.423 del 04/10/2023 del dott. Antonio Gagliardi, notaio in Vittorio Veneto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Treviso il 19 ottobre 2023 al n.31246 Serie 1T, nel presente Accordo Quadro rappresentato dal signor **Sig. Michele Titton**, nato a Conegliano (TV) il 26/06/1980, Codice fiscale TTTMHL80H26C957D, in qualità di Legale Rappresentante della Capogruppo Mandataria

Engineering e il R.T.P. di seguito denominate congiuntamente “**Parti**”.

PREMESSO CHE

- Engineering è una società di ingegneria delle infrastrutture sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a socio unico (di seguito “**Milano Serravalle**”), che ne detiene il 100% del pacchetto azionario;
- Milano Serravalle è soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago (MI), con capitale sociale pari ad Euro 93.600.000,00 interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 00772070157, n. REA MI-412618;
- Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle

con socio unico **Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.**

20057 Assago (MI) – Via Del Bosco Rinnovato 4/A – Tel. 02.57.50.64.65 – Fax 02.57.50.64.82

e-mail: info@msengineering.it pec: msengineering@legalmail.it www.mseengineering.it

C.F. e R.I. 01737550069 – P.IVA 12132740155 – Cap. Soc. Euro 300.000,00 – R.E.A. 1529747

Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa - C.F. 00772070157

infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (di seguito per brevità “**Concedente**”), per la costruzione e l’esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell’Autostrada A7 Milano-Serravalle e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017;

- Engineering con contratto di service del 24 dicembre 2021, come integrato in data 24 giugno 2022, ha conferito a Milano Serravalle l’esecuzione di plurime prestazioni di servizi, tra le quali la gestione di tutti gli acquisti di beni, servizi e lavori, tramite le proprie strutture organizzative;
- Milano Serravalle, avvalendosi della propria struttura organizzativa, ha indetto per conto di Engineering la procedura di gara di cui al presente Contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Oggetto dell’Accordo Quadro

Articolo 1.1 Engineering affida al RTP ITS S.R.L./AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING/TECNO IN S.P.A., che accetta, l’esecuzione del servizio di affiancamento per attività di ispezione visiva, comprensiva dell’attività di inserimento in software specifico, di ponti, viadotti, sottopassi, cavalcavia (di seguito “**Servizio**”), così come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali (di seguito per brevità “**Capitolato**”), nonché nel documento Criteri di valutazione (di seguito per brevità “**Criteri**”), accettati integralmente dall’Appaltatore in sede di gara.

Articolo 1.2 Le opere d’arte dell’infrastruttura autostradale oggetto delle attività disciplinate dal presente documento sono:

- ponti e viadotti;
- sovrappassi stradali e pedonali e opere di scavalco (cavalcavia);
- sottopassaggi o tombini idraulici;
- gallerie artificiali con luce inferiore di 200 m.

Articolo 1.3 A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune delle tipologie di opere più ricorrenti:

- Cavalcavia, sovrappassi e viadotti composti da un numero di impalcati variabile, per la maggior parte a tre campate in calcestruzzo e misto acciaio/calcestruzzo;
- Cavalcavia, sovrappassi e viadotti composti da un numero di impalcati variabile, con solettone in c.a. o c.a.p.;
- Sovrappassi in c.a. ordinario, a singola campata, caratterizzata da Selle Gerber;
- Attraversamenti idraulici, rogge, generalmente composti da elementi scatolari in c.a. oppure aventi un impalcato con travi e traversi in c.a., utilizzati per l’alimentazione dei campi di irrigazione con un livello d’acqua variabile in funzione della stagione e dell’impiego. L’altezza dell’intradosso del manufatto varia in funzione del livello dell’acqua;
- Viadotti con un numero di campate uguale o superiore a 10, come ad esempio il Ponte Po in A7, il viadotto di Rho in A50, il Viadotto dei Parchi in A51. In particolare, quest’ultimo ha una lunghezza di circa 3 km ed è costituito da oltre 120 campate in c.a.p. con pile in c.a., con vari svincoli di entrata e di uscita;
- Gallerie artificiali, con una lunghezza inferiore ai 200 m di sviluppo;

- Impalcati a cassone in C.A., all'interno dei quali bisogna effettuare l'ispezione per determinare lo stato dell'opera stessa.

Sono oggetto di ispezioni anche le opere di proprietà di Soggetti Terzi che potenzialmente sono in grado di inficiare la sicurezza e regolarità dell'esercizio di Milano Serravalle in caso di rovina o danneggiamento.

Articolo 1.4 La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine alla richiesta di svolgimento delle attività sopra indicate e, conseguentemente, all'elargizione dell'intero importo stimato per il presente Accordo Quadro.

Articolo 2. Durata e tempistiche di esecuzione delle prestazioni

Articolo 2.1 La durata del presente Accordo Quadro è di **48** (quarantotto) **mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in urgenza nelle more della stipula del presente Accordo Quadro.

Articolo 2.2 Per durata si intende il periodo entro il quale si potranno sottoscrivere i singoli Contratti Applicativi. Resta inteso che se alla scadenza dell'Accordo Quadro saranno ancora in corso Contratti Attuativi, gli stessi dovranno essere portati a completamento.

Articolo 2.3 La durata è comunque legata agli importi effettivamente allibrati in contabilità e alla capienza residua dell'Accordo Quadro in termini economici. Pertanto, l'Accordo Quadro cesserà di produrre ogni effetto nel caso in cui venisse esaurito l'importo complessivo prima della scadenza naturale prevista, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di ultimare le attività già affidate dalla Stazione Appaltante mediante i Contratti Attuativi.

Articolo 2.4 L'Appaltatore dovrà essere in grado di garantire le attività secondo le seguenti tempistiche:

- attività di ispezione ed inserimento dei dati nel software specifico di **n.200** opere entro **3** (tre) **mesi** dall'attivazione del Contratto Attuativo;
- ulteriori attività di ispezione ed inserimento dei dati nel software specifico per un totale di **650** opere (comprensivo sia delle opere con scadenza semestrale, sia delle opere con cadenza trimestrale) entro **6** (sei) **mesi** dall'attivazione del Contratto Attuativo;
- ulteriori attività di ispezione ed inserimento dei dati nel software specifico per un totale di **210** opere (comprensivo sia delle opere con scadenza pari a 9 mesi, sia delle opere con cadenza trimestrale) entro **9** (nove) **mesi** dall'attivazione del Contratto Attuativo;
- ulteriori attività di ispezione ed inserimento dei dati nel software specifico per un totale di **450** opere (comprensivo sia delle opere con scadenza annuale, sia delle opere con cadenza semestrale e trimestrale) entro **12** (dodici) **mesi** dall'attivazione del Contratto Attuativo.

Il totale delle opere oggetto di ispezioni è pari a circa **460**.

Il totale delle ispezioni da effettuare in **12** (dodici) **mesi**, considerando che le opere con cadenza trimestrale vengono ispezionate 4 volte in **12** (dodici) **mesi** e le opere con cadenza semestrale 2 volte in **12** (dodici) **mesi** è pari a circa **1.250**.

Per ogni trimestre, la maggior parte delle opere oggetto di ispezione (oltre l'85% del numero totale), risulta costituita da un numero di campate compreso tra 1 e 3.

Si sottolinea che l'ammontare delle opere da ispezionare di cui sopra deve essere inteso come numero massimo di opere che l'Appaltatore dovrà essere in grado di ispezionare nelle tempistiche indicate, su richiesta della Stazione Appaltante. Sulla base delle esigenze di Engineering e Milano Serravalle, il numero effettivo di opere da ispezionare potrà subire significative diminuzioni e l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 2.5 Quanto alle tempistiche di esecuzione delle prestazioni Engineering comunicherà all'Affidatario l'elenco delle opere da ispezionare entro il trimestre successivo (compatibilmente con le scadenze di cui al precedente articolo 2.3), con un anticipo di **1 (uno) mese** rispetto all'avvio delle attività. Entro **15 (quindici) giorni** dall'avvio delle attività, l'Affidatario dovrà predisporre una programmazione trimestrale delle attività e sottoporla a Engineering per condivisione e accettazione; la programmazione dovrà essere il più possibile continua e diluita nel trimestre. Al fine di permettere l'inserimento delle attività nella programmazione cantieri ed eseguire il coordinamento con tutti i professionisti interessati, l'Affidatario dovrà predisporre settimanalmente il programma di dettaglio delle ispezioni visive e dovrà comunicarlo a Engineering **15 (quindici) giorni** prima rispetto all'avvio delle attività. Engineering, a seguito della riunione cantieri, confermerà o meno le attività proposte dall'Appaltatore entro il venerdì della settimana precedente all'avvio delle attività.

Articolo 2.6 Trova, nel caso di specie, applicazione il disposto dell'art. 107, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 3. Modalità di esecuzione del Servizio ed obblighi generali dell'Appaltatore

Articolo 3.1 L'Appaltatore è obbligato a svolgere il Servizio, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato e a tutti i documenti comunque facenti parte della *lex specialis*, nonché alle Offerte presentate in sede di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro.

Articolo 3.2 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, **pena la risoluzione** dell'Accordo Quadro medesimo. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Società e Milano Serravalle dalle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Articolo 3.3 Per consentire all'Appaltatore di prestare correttamente il Servizio, la Società renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria in suo possesso.

Articolo 3.4 Le attività demandate sono dettagliatamente descritte nel Capitolato, così come integrate dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, cui si rinvia integralmente.

Articolo 3.5 Il Servizio dovrà essere svolto in accordo con le indicazioni e le prescrizioni ricevute dal personale incaricato di Engineering e di Milano Serravalle e in conformità alla normativa vigente in materia e, in particolare al DM n.204 del 01.07.2022 "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" e alle relative Istruzioni Operative redatte da ANSFISA.

Articolo 3.6 Per l'attività di ispezione visiva, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante tecnici specializzati in ispezioni di ponti e gallerie di comprovata esperienza, muniti di certificazione di ispettori di ponti e passerelle di II livello rilasciato da Organismo accreditato.

Al fine di eseguire le ispezioni su PLE, by bridge, etc., tutti i tecnici dovranno essere in possesso della certificazione di "lavori in quota" e "DPI III categoria". I tecnici che eseguiranno le ispezioni nei cassoni o in altri ambienti assimilabili a spazi confinati dovranno essere in possesso del certificato di adeguata formazione.

Articolo 3.7 L'Appaltatore dovrà inoltre rispettare le procedure condivise da Engineering e Milano Serravalle e garantire i servizi emergenziali.

Articolo 3.8 È compreso negli oneri dell'Affidatario l'inserimento nei software/database della committenza (weBridge) dei dati contenuti nelle schede.

Articolo 3.9 Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto (di seguito per brevità "**DEC**"), l'Appaltatore dovrà trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna del Servizio, certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Accordo Quadro potrà non essere stipulato ovvero risolto, fatto salvo il diritto per la Società al risarcimento degli eventuali maggiori danni cagionati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a Engineering prima dell'effettivo inizio delle attività e, comunque, entro **10 (dieci) giorni** dalla consegna del Servizio, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e infortunistici. Lo stesso obbligo resta in capo all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della medesima documentazione delle proprie imprese subappaltatrici.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio del Servizio, a pena di decadenza.

Articolo 3.10 I Servizi dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto all'art. 2 del Capitolato "**Descrizione delle prestazioni**" e secondo le disposizioni impartite dal DEC.

Articolo 3.11 Gli esiti delle schede di ispezione saranno trasmessi al MIT e le schede di ispezione saranno caricate sulla piattaforma AINOP a supporto dell'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche; pertanto, l'attività dovrà essere condotta con la massima cura e diligenza.

Articolo 3.12 Il Servizio dovrà essere eseguito con diligenza professionale, a regola d'arte, nel rispetto degli Standard Qualitativi, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nel Capitolato, nell'Accordo Quadro e secondo gli ordini e le indicazioni impartiti dalla Stazione Appaltante.

Articolo 3.13 Il Servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile).

Articolo 3.14 L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione del Servizio con personale idoneo, di provata capacità e adeguato, anche qualitativamente, alle necessità e in relazione agli obblighi assunti.

È vietato l'utilizzo di personale non dipendente senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. In caso di utilizzo di personale non dipendente senza autorizzazione, la Società avrà la facoltà di riconoscere come non avvenute tutte le prestazioni effettuate con l'impiego di tale personale. Nel caso in cui fossero già stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali prestazioni, Engineering procederà al recupero di quanto già pagato a mezzo di compensazione.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere l'allontanamento e/o la sostituzione del personale impiegato dall'Appaltatore, motivando tale richiesta. La sostituzione avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e non dovrà pregiudicare in alcun modo la continuità dell'espletamento del Servizio.

Il personale dell'Appaltatore e quello utilizzato per l'esecuzione del Servizio non potrà in nessun caso essere considerato come facente parte dell'organizzazione della Stazione Appaltante e l'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa dovesse insorgere in tal senso.

Articolo 3.15 La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di ridurre o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta in ogni caso escluso qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione

dell'Accordo Quadro da parte dell'Appaltatore, il quale rimarrà comunque obbligato all'esecuzione del Servizio.

Articolo 3.16 Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si rimanda ai contenuti del Capitolato e di tutti i documenti richiamati nel presente Accordo Quadro.

Articolo 3.17 In sede di offerta tecnica l'Appaltatore ha offerto:

- Per quanto attiene al Criterio A QUALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA PROGETTAZIONE si veda l'integrale contenuto della relazione allegata al presente Accordo Quadro. Si riportano sinteticamente a seguire le migliorie offerte afferenti alla metodologia di approccio circa l'ispezione visiva:
 - il RTP offre la verifica delle dimensioni strutturali delle opere ovvero delle dimensioni e delle caratteristiche degli elementi principali del ponte (**miglioria n.1**). Tale procedura permetterà di confermare quanto già rilevato e presente nel portale per il Livello 0 di analisi e di conseguenza consentirà di eseguire una duplice verifica sulla correttezza delle caratteristiche geometrico-strutturali delle opere in esame precedentemente rilevate;
 - il RTP possiede, come suo punto di forza, la capacità di realizzare le indagini interferendo nella minore maniera possibile con il traffico principale. Questa peculiarità è garantita sia mediante l'impiego di droni, ove possibile, sia adottando il lavoro su fune (**miglioria n. 2**), il quale permette di accedere a tutte le parti delle strutture utilizzando metodologie di derivazione alpinistica. Anche l'impiego di queste tecniche deve essere studiato a tavolino in particolare per la definizione del materiale necessario e soprattutto per il posizionamento degli ancoraggi;
 - l'ispezione sarà effettuata a distanza di contatto tale da poter verificare nel dettaglio eventuali difetti (es. fessure) e in modo da poter constatare con un semplice martelletto eventuali distacchi del copriferro (**miglioria n.3**). Dal punto di vista pratico saranno utilizzati diversi supporti per l'annotazione dei difetti.
- Per quanto attiene al criterio B - ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA, si veda l'integrale contenuto della relazione allegata al presente Accordo Quadro;
- Per quanto attiene al criterio C NUMERO DI SQUADRE, il gruppo di lavoro mette a disposizione della Stazione Appaltante n. **9** (nove) **squadre**, dove ciascuna squadra si intende composta da n. **2** (due) **ispettori** in possesso delle certificazioni minime riportate al paragrafo "REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" presente nel documento di gara "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE";
- Per quanto attiene al criterio D ESPERIENZA IN AUTOSTRADA il gruppo di lavoro attesta lo svolgimento, negli ultimi due anni, di un servizio di ispezione di opere d'arte, secondo le modalità riportate nelle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", per una Concessionaria Autostradale;
- Per quanto attiene al criterio E UTILIZZO SOFTWARE WEBRIDGE il gruppo di lavoro attesta lo svolgimento, negli ultimi due anni, di quattro servizi di ispezione di opere d'arte, secondo le modalità riportate nelle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti", utilizzando il software weBridge;
- Per quanto attiene al criterio F il gruppo di lavoro mette a disposizione della Stazione Appaltante n. **5** (cinque) **figure** in possesso di certificazione di ispettori di ponti e passerelle di **III livello** rilasciato da Organismo accreditato.

L'Appaltatore si obbliga, per tutta la durata del Contratto, a tenere la Stazione Appaltante manlevata da qualsivoglia responsabilità e indenne da qualsivoglia richiesta (di qualsiasi natura/tipologia) derivante da danneggiamento, smarrimento, furto a/di beni/attrezzature dell'Appaltatore medesimo, anche nel caso in cui gli stessi siano collocati presso i luoghi di lavoro della Stazione Appaltante (ivi inclusi cantieri fissi e/o mobili)."

Articolo 4. Contratti Attuativi

Articolo 4.1 I servizi verranno affidati mediante Contratti Attuativi, nei quali verranno indicati l'oggetto delle attività da effettuare, l'ammontare economico comprensivo di costi per la sicurezza e la durata entro la quale dovranno essere terminate tali attività.

Articolo 4.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere le attività già avviate tramite appositi Verbali di sospensione attività. Le attività potranno poi essere riprese con la formalizzazione di un Verbale di ripresa attività e i tempi residui verranno computati a partire dalla data di tale Verbale.

Articolo 4.3 Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca a terminare le attività nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al DEC, il quale trasmetterà la richiesta al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità "**RUP**"), unitamente al proprio parere. Le determinazioni del RUP verranno trasmesse all'Appaltatore entro **5** (cinque) **giorni** lavorativi dal ricevimento dell'istanza. In ogni caso, il mancato riscontro da parte del RUP entro i termini indicati costituisce diniego alla richiesta.

Articolo 5. Penali

Articolo 5.1 L'Appaltatore dovrà adempiere a tutte le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro e rispettare gli standard qualitativi ivi richiesti.

Le penali verranno applicate ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 5.2 L'Appaltatore è assoggettato all'applicazione di una penale pari all'**1** per mille dell'importo contrattuale del singolo Contratto Attuativo per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini di cui all'art. 4 del Capitolato riferiti alle tempistiche di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 5.3 L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società a causa dei ritardi e/o inadempimenti maturati e concretizzati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi. Qualora alla Società fosse richiesto il pagamento di somme in qualunque modo riconducibili all'attività che l'Appaltatore è tenuto a svolgere ai sensi dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, quest'ultimo sarà tenuto a pagare in sua vece, o comunque a rimborsare alla Società quanto la Società stessa fosse costretta a pagare, con espressa facoltà per quest'ultima di trattenere le relative somme dai pagamenti maturati e maturandi da erogarsi in favore dell'Appaltatore.

Articolo 5.4 In mancanza del pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, la Società avrà il diritto di opporre la compensazione ovvero, ove non possibile, di operare trattenute in garanzia di valore equivalente sugli importi dovuti, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui è stata applicata la penale e/o richiesto il risarcimento del danno o il pagamento dell'indennizzo, ed eventualmente sui pagamenti successivi. L'applicazione delle penali avverrà con le seguenti modalità procedurali:

- ✓ la Stazione Appaltante contesterà il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- ✓ l'Appaltatore, entro e non oltre **48** (quarantotto) **ore** dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni in forma scritta tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata;
- ✓ la Stazione Appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro **3** (tre) **giorni**, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore;
- ✓ in caso di applicazione di penale come prevista dal presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la possibilità per la Società di rivalersi anche parzialmente tramite incameramento della cauzione definitiva; in tal caso sarà onere dell'Appaltatore di ricostituire l'importo complessivo della garanzia fidejussoria.

Articolo 5.5 L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di **risoluzione dell'Accordo Quadro**.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle mancanze causate dall'Appaltatore.

Si fa altresì presente che sanzioni o penali comminati dal Concessionario alla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell'Appaltatore saranno addebitati allo stesso, previa procedura di contestazione.

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Accordo Quadro, del Capitolato, dell'Offerta Tecnica e/o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 5.6 In caso di accertamento, nel corso del rapporto contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'Appaltatore, l'Accordo Quadro si intenderà **risolto di diritto**. In tale ipotesi, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare una penale pari al **10%** (dieci per cento) del valore contrattuale.

Articolo 6. Verifiche, controlli ed accettazione

Articolo 6.1 Il Servizio prestato dall'Appaltatore è sottoposto a verifica e controllo da parte del RUP e del DEC. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l'esecuzione del Servizio nel presente Accordo Quadro e in tutti i documenti richiamati nello stesso, giusta quanto previsto dal D.M. n. 49/2018 e del Capitolato.

Articolo 6.2 Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, Engineering potrà svolgere verifiche di qualità, all'esito delle quali emetterà relativo verbale. Si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo **13** del Capitolato "**Verifiche sulla qualità del servizio**".

Articolo 6.3 Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, Engineering potrà svolgere verifiche sul personale dell'Appaltatore, all'esito delle quali redigerà un verbale che comprovi la verifica eseguita. Si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo **14** del Capitolato "**Verifiche sul personale**".

Articolo 6.4 In merito al certificato di verifica di conformità, si applica l'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 7. Corrispettivo e modalità di pagamento

Articolo 7.1 L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad **euro 2.000.000,00** (duemilioni), I.V.A. esclusa, di cui **euro 20.000,00** (ventimila) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 7.2 L'Appaltatore ha offerto lo sconto unico percentuale pari al **32%** (trentadue per cento) con riferimento ai prezzi unitari come indicati nella Tabella di cui all'Offerta economica.

L'importo unitario è riferito all'attività di ispezione diurna comprensiva di inserimento nel software specifico, secondo le modalità descritte nel Capitolato, su un'opera caratterizzata da un numero di campate variabile da **1** a **37**. In caso di **attività notturna**, il compenso diurno sarà incrementato del **30%** (trenta per cento).

Articolo 7.3 Il corrispettivo compensa tutte le spese sostenute per dare il Servizio completo in ogni sua parte (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta del personale, spese di viaggio, vitto) nonché tutte le attrezzature necessarie all'espletamento delle attività (tablet, macchine fotografiche, asta telescopica, ecc.).

Articolo 7.4 Non essendo predeterminabili il numero e la tipologia degli interventi che dovranno essere realmente eseguiti, l'importo sopra indicato servirà esclusivamente a identificare il tetto massimo dell'Accordo Quadro. L'ammontare complessivo degli interventi, che saranno effettivamente ordinati ed eseguiti, varierà in funzione delle specifiche necessità della Stazione Appaltante e, pertanto, l'importo totale delle prestazioni rese potrà risultare inferiore rispetto al tetto massimo indicato. L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere da Engineering qualora l'ammontare totale degli interventi ordinati ed eseguiti fosse inferiore all'importo massimo di cui al precedente punto, fatto salvo il pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite.

Articolo 7.5 La **fatturazione** dei pagamenti sarà la seguente:

- **90%** (novanta per cento) per l'attività mensile di ispezione delle opere, compreso l'inserimento dei dati nel software fornito dalla Committenza;
- **10%** (dieci per cento) all'approvazione da parte di Engineering della documentazione consegnata dall'Appaltatore e comunque entro e non oltre **30** (trenta) **giorni** dal precedente step di pagamento.

Articolo 7.6 Con riferimento a quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera a) del D.L. n. 04/2022, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, è prevista, per l'Accordo Quadro, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito descritto.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione resteranno fissi e invariabili per i primi **12** (dodici) **mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

A decorrere dal tredicesimo mese, l'Appaltatore avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi presentandone istanza al RUP con riferimento alle specifiche voci di prezzo per le quali si richiede la revisione.

Non potranno essere oggetto di revisione i prezzi il cui incremento sia determinato dalla variazione in aumento dei materiali/componenti/materie prime oggetto del presente affidamento, per i quali troveranno applicazione i meccanismi di compensazione previsti per i lavori all'art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. n. 04/2022 e s.m.i., come convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, applicati convenzionalmente in via analogica anche agli appalti pubblici di servizi e forniture.

L'istanza di revisione dei prezzi dell'Appaltatore dovrà, a pena di inammissibilità, contenere:

- a) le motivazioni delle circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la richiesta di revisione dei prezzi;
- b) i documenti giustificativi a supporto della richiesta: l'analisi del prezzo per il quale è richiesta la revisione con indicazione dei singoli materiali/componenti/materie prime (a titolo esemplificativo e non esaustivo, manodopera, noli e trasporti); il confronto dello stesso con il prezzo di riferimento desunto dal prezziario ANAS relativo all'anno di presentazione dell'offerta o, in carenza di tale voce, del prezziario della Regione Lombardia riferito al medesimo anno o, in caso di attività escluse da detti prezziari di riferimento, specifici riferimenti a rilevazioni ISTAT o di settore; ogni documentazione necessaria a dimostrare l'incremento della componente del prezzo che determina la richiesta di revisione.

Saranno considerate unicamente le richieste di revisione per prezzi per i quali sia dimostrato un incremento superiore al **5%** (cinque per cento), escluse le voci relative a "materiali da costruzione", rispetto al prezzo di riferimento per l'anno di offerta, con primario riferimento al prezziario ANAS, e, in esito all'istruttoria del RUP, la revisione sarà accordata solo per l'eccedenza a tale limite come dallo stesso accertata sulla base della documentazione fornita dall'Appaltatore.

Per l'anno successivo alla concessione della revisione dei prezzi, gli stessi saranno ritenuti fissi ed invariabili ed ulteriore istanza di revisione degli stessi non potrà essere presentata prima che sia

decorso un anno dalla precedente revisione. In ogni caso, le eventuali revisioni non potranno determinare un incremento del corrispettivo complessivo di appalto superiore al **10%** (dieci per cento) dell'importo originario posto a base di gara.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 7.7 In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le Parti convengono che costituisce **clausola risolutiva espressa** dell'Accordo Quadro l'ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dello stesso di **2** (due) DURC irregolari relativi all'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nel Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, il RUP, venutone a conoscenza, invita per iscritto il soggetto inadempiente per il tramite dell'Appaltatore a provvedere entro **15** (quindici) **giorni**. Decorso infruttuosamente tale termine, Engineering provvederà alla liquidazione del Certificato di Pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Inoltre, i pagamenti non potranno aver luogo se le "non conformità" eventualmente rilevate dal DEC non saranno state eliminate come prescritto. Qualora tali "non conformità" comportassero una riduzione di pagamento, questa verrà operata fino a compiuta sistemazione delle stesse.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa presentazione dei documenti necessari;
- mancata indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

Articolo 7.8 L'Appaltatore dovrà comunicare al DEC l'ultimazione delle attività ordinate tramite Contratto Applicativo con preavviso minimo di **1** (uno) **giorno** lavorativo.

L'ultimazione del Servizio sarà accertata con apposito certificato dal DEC.

Fino alla certificazione di verifica di conformità, intervenuta con esito positivo, la manutenzione delle opere dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Articolo 7.9 Nei termini previsti dalla normativa vigente, si provvederà alla redazione del Conto Finale del Servizio che verrà sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP. Con il Conto Finale verrà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva sarà subordinata all'accettazione del certificato di verifica di conformità da parte di Engineering. Con il Certificato di Pagamento verranno liquidate tutte le somme trattenute a titolo di garanzia durante il corso dell'Accordo Quadro ed eventualmente verranno computate e addebitate eventuali pendenze.

Articolo 7.10 L'Appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Engineering entro **24** (ventiquattro) **mesi** dal certificato di verifica di conformità, prima che il certificato stesso assuma carattere definitivo come prescritto dall'art. 1669 c.c.

Articolo 7.11 Le imprese costituenti il Raggruppamento hanno concordato che, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo emetterà singole e proprie fatture per l'importo corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte. La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle stesse rispettivamente a ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo. Tali fatture, prima di essere inviate alla Stazione Appaltante, dovranno essere approvate dalla Capogruppo la quale

avrà l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse elettronicamente dalle mandanti.

Articolo 7.12 I pagamenti, a qualsiasi titolo attinenti le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, verranno effettuati in favore dell'Appaltatore mediante bonifico sul seguente C/C bancario, intrattenuto con:

- **per ITS S.r.l.:**

⇒ BANCA Banca Prealpi San Biagio

Codice IBAN: IT57D0890461920006000006718

Le persone delegate ad operare sul suddetto C/C sono:

- Titton Michele C.F.: TTTMHL80H26C957D;
- De Pin Andrea C.F.: DPNNDR78P12M089Z.

- **per AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering:**

⇒ BANCA EMILBANCA Credito Cooperativo – Viale Cavour – 44100 Ferrara

Codice IBAN: IT19S0707213001000000097797

La persona delegata ad operare sul suddetto C/C è:

- Caruso Giuseppe C.F.: CRSGPP68H16C964W.

- **per TECNO IN S.p.A.**

⇒ Intesa San Paolo ag. Napoli ag. 66150

Codice IBAN: IT89P0306903496100000010148

La persona delegata ad operare sul suddetto C/C è:

- Sala Davide C.F.: SLADVD57A24F839Q.

Resta inteso che i C/C sopra identificati sono dedicati a tutti i flussi finanziari connessi al presente Accordo Quadro.

Articolo 7.13 La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni o condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, fino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, fermo restando l'applicazione di eventuali penali e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal Capitolato e dal presente Accordo Quadro.

Articolo 7.14 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro emissione di fattura in formato elettronico utilizzando il Codice SDI: **PXWSAS5**.

Articolo 7.15 Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g) della legge n. 55/2019, poi dall'art. 91, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e ai sensi dell'art. 207, comma 1 della legge n. 77/2020 come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 21/2021, l'Appaltatore potrà richiedere, espressamente e tramite richiesta scritta inviata via PEC, un'anticipazione sul corrispettivo fino al **20%** (venti per cento) dello stesso, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante, e che verrà corrisposto entro **15** (quindici) **giorni** dall'effettivo inizio del Servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di

interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del Servizio.

Articolo 8. Tracciabilità finanziaria

Articolo 8.1 L'Appaltatore prende atto che al presente Accordo Quadro è stato attribuito (i) il Codice Identificativo di Gara – CIG n. **97103290FD** nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente e (ii) il seguente riferimento pratica/contratto “**GS n.1/2023**”. **Riportare tutti i citati riferimenti in fattura.**

Articolo 8.2 L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro s'impegna, a pena di **nullità assoluta** dell'Accordo Quadro medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 8.3 I crediti maturati dall'Appaltatore, in virtù dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Engineering, la cui violazione comporterà **la risoluzione** dell'Accordo Quadro e il risarcimento del danno, come previsto dall'art. 106, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro nei confronti di qualsiasi terzo, l'atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).

Articolo 8.4 In caso di modifica da parte dell'Appaltatore del conto corrente dedicato, lo stesso sarà obbligato ad informare tempestivamente Engineering – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.

Articolo 8.5 È riservata a Engineering la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sia inserita, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 8.6 Si evidenzia altresì che il comma 8 art. 3 della legge n. 136/2010 prescrive che l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.

Articolo 9. Sicurezza sul lavoro

Articolo 9.1 Nell'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di legge inerenti all'antifortunistica, alla sicurezza sul lavoro, all'igiene ambientale.

Articolo 9.2 In osservanza del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Milano Serravalle per il tramite di Engineering, provvederà a fornire all'Appaltatore il DUVRI previa restituzione da parte dello stesso della documentazione richiesta.

Articolo 9.3 Engineering e l'Appaltatore dovranno altresì:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavoratori di Engineering e Milano Serravalle ed i lavoratori dipendenti dall'Appaltatore, oltre che tra i lavoratori di diverse imprese eventualmente presenti.

In tali attività di cooperazione e coordinamento, il personale di Engineering non dovrà mai essere coinvolto nei rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore.

Articolo 9.4 Si rimanda integralmente a quanto previsto al paragrafo **11** del Capitolato in materia di "Obblighi dell'Appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro" e al paragrafo **12** "Prevenzione per infortuni e sicurezza sul lavoro".

Articolo 9.5 L'Appaltatore dovrà comunicare, al momento della consegna del Servizio, e ogni volta vi dovessero essere modifiche in tal senso, l'elenco del personale e dei mezzi che saranno adibiti all'esecuzione delle attività richieste, per le necessarie autorizzazioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il personale occupato nell'attività oggetto dell'appalto dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 9.6 L'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di Engineering e di Milano Serravalle in materia di sicurezza. Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che il proprio personale sia munito di vestiario ad alta visibilità conforme alla normativa vigente data la specifica locazione dell'attività all'interno delle pertinenze autostradali. È facoltà di Engineering e Milano Serravalle allontanare il personale dipendente dell'Appaltatore non munito dei dispositivi di protezione sopra indicati.

Articolo 9.7 Si richiama in particolare l'Appaltatore sulla necessità che, nel caso operi sulle carreggiate o pertinenze autostradali aperte al traffico:

- tutti i veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera, impiegati nel Servizio, fermi o in movimento, dovranno essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II 398 e, se del caso, dovranno essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti, come disposto dall'art. 21 del C.D.S. e art. 38 del Regolamento del C.D.S.;

Articolo 9.8 Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione del Servizio, nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell'Appaltatore.

Articolo 9.9 All'atto della consegna del Servizio l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta del proprio Responsabile della Sicurezza.

Articolo 9.10 In caso di subappalto, l'Appaltatore si impegna, prima dell'inizio delle attività, ad allegare al proprio Piano Operativo di Sicurezza i piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici relativi alle attività specifiche svolte dagli stessi.

Articolo 9.11 In nessun caso sarà tollerata la presenza di personale su strada aperta al traffico in zone non protette da apposita segnaletica, pena l'immediata sospensione delle attività.

Articolo 10. Subappalto

Articolo 10.1 Come previsto dalla determina del 23 marzo 2023, stante la natura tecnico-specialistica del servizio in argomento, la quota massima subappaltabile è pari al **35%** (trentacinque per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile.

Articolo 10.2 L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di gara che intende subappaltare, nei limiti della normativa vigente, le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali, relazione archeologica, prelievo dei campioni dalla struttura, prove e servizi inerenti le attività di laboratorio, ripristino delle opere, per la quota massima prevista dalla legge in vigore. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto sarà **vietato**.

È vietato, pena la **risoluzione dell'Accordo Quadro**, subappaltare lavori per una quota superiore

a quella consentita dalla normativa vigente; in ogni caso, il subappalto dovrà sempre essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte di Engineering.

Articolo 10.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del DEC e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una piccola o microimpresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del Contratto lo consente.

Articolo 10.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall'Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 10.5 L'autorizzazione eventualmente concessa da Engineering per le attività in subappalto non esonererà l'Appaltatore dagli obblighi assunti con la Società. L'Appaltatore resterà il solo e completo responsabile del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro; pertanto, sarà tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi, dall'Accordo Quadro e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.

Articolo 10.6 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.

Articolo 10.7 L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne Engineering e Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte dei subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Se, durante l'esecuzione del Servizio, la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltatore risulti incompetente o indesiderabile, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà prendere immediate misure per l'allontanamento del subappaltatore stesso. La revoca di autorizzazione al subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nell'esecuzione del Servizio.

Articolo 11. Avvalimento

Articolo 11.1 L'istituto dell'avvalimento è regolato dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 11.2 Nello specifico, si prende atto che il RTP non ha utilizzato l'istituto dell'avvalimento.

Articolo 12. Responsabilità verso la Società e verso terzi – polizze assicurative

Articolo 12.1 Ogni responsabilità per danni a persone e cose, che derivassero dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, si intenderà a carico dell'Appaltatore, rimanendo Engineering e Milano Serravalle sollevate e indenni da ogni responsabilità inerente e conseguente a contravvenzioni alle vigenti norme di legge e regolamenti in materia delle prestazioni in oggetto.

Articolo 12.2 L'Appaltatore assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento occorrere alle persone e/o alle cose della Stazione Appaltante e suoi aventi causa, nonché a terzi ad ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del Servizio, anche se riconducibili ad azioni da parte di terzi nominati dall'Appaltatore inclusi subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 12.3 L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante le seguenti polizze assicurative (o relative appendici di dichiarazione emesse dalla compagnia di assicurazioni), stipulate con primaria compagnia assicurativa:

– **per ITS S.r.l.:** - Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ("RCT"). Una polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone (morte o lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, gli ausiliari, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Stazione Appaltante, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 con un limite per prestatore non inferiore ad euro 2.500.000,00.

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO"). Una polizza assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione dell'Accordo Quadro con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 con un limite per prestatore non inferiore ad euro 2.500.000,00.

– **per AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering:** Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ("RCT") con massimale per sinistro di euro 5.000.000,00 e Polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") con massimale per sinistro/persona di euro 5.000.000,00.

– **per TECNO IN S.p.A.:**

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ("RCT"). Una polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone (morte o lesioni personali) e a cose (mobili ed immobili) di terzi, ivi compresi i dipendenti, gli ausiliari, i collaboratori, i consulenti, i rappresentati e le cose della Stazione Appaltante, con un massimale di **euro 15.000.000,00** fino a concorrenza del limite di **15.000.000,00** per danni a cose anche appartenente a più persone.

- Polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO"). Una polizza assicurativa per gli infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte in esecuzione dell'Accordo Quadro con un massimale di **euro 5.000.000,00** per ogni prestatore di lavoro.

Vista la necessità di effettuare attività in campo che prevedono il rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 176 del C.d.S., le garanzie di cui sopra prevedono la copertura del rischio per servizi da effettuarsi in autostrada e/o strada in presenza di traffico.

Sono considerati terzi anche:

- la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti;
- eventuali subappaltatori, sub affidatari e loro dipendenti;
- gli utenti del tratto autostradale.

Articolo 12.4 Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore dovranno essere dedicate al Servizio oggetto del presente Accordo Quadro e dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore fosse un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, le garanzie assicurative dovranno essere prestate dall'impresa Mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Articolo 12.5 La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la compagnia di assicurazioni in quanto la stipulazione dell'Accordo Quadro, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante e di tutti i soggetti garantiti, anche e soprattutto in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Le garanzie di cui ai commi precedenti prestate dall'Appaltatore dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Articolo 12.6 L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che, con l'esecuzione del Servizio di cui trattasi, potesse comunque, direttamente e/o indirettamente, arrecare sia alla Società che a terzi, obbligandosi ad adottare, nella condotta del Servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Articolo 13. Responsabile del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Responsabile del Servizio e preposti

Articolo 13.1 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 13.2 Engineering indica, su proposta del RUP, ing. Marco Mariani, quale DEC del presente Accordo Quadro l'ing. Valeria Fabrizio, la quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore indica quale Responsabile del Servizio il sig. Michele Titto per ITS S.r.l. e ing. Giuseppe Caruso per AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering per tutti gli aspetti attinenti la gestione, l'esecuzione e le comunicazioni inerenti l'Accordo Quadro. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d-quater) del D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, l'Appaltatore ha fornito alla Stazione Appaltante i seguenti nominativi di tutto il personale facente funzione di preposto:

- per ITS S.r.l.: Matteo Furlan, Matteo Comis Da Ronco;
- per AZ S.r.l. Consulting & Commercial Engineering: Geol. Massimo Romagnoli, Geom. Marcello Mascellani;
- per TECNO IN S.p.A.: Aiera Michele, Alba Rosario, Aliberti Gerardo, Amadei Noemi, Angrisani Alessandra, Antonucci Giovanni, Avvisati Giovanni, Bagatin Davide, Biondi Alessio, Bossis Gianfranco, Cafiero Armando, Calvanese Luigi, Capozzolo Elisa, Carpentiero Laura, Carta Manlio, Cauchi Gaetano, Cava Pietro, Chirico Stefano, Coscarelli Francesco, Cubadda Marco, Cuomo Nicola, Cureda Mario, De Vito Daniele, De Vito Maurizio, Della Corte Antonio, Di Maio Vincenzo, Di Maio Simone, Di Prisco Salvatore, Donnarumma Aniello, Dore Roberto, Dubbiosi Luca, Ena Marco, Esposito Davide, Esposito Francesco, Esposito Antonio, Esposito Claudio, Ferrante Nunzio, Ferrara Giovanni, Ferraro Marco, Forino Marco, Fortunato Vincenzo, Fusco Alberto, Gallittu Francesco, Gallotta Salvatore, Gargiulo Francesco, Garofalo Bartolomeo, Giannotti Giuseppe, Giannotti Tomaso, Giuliano Nunzia, Grieco Antonio, Guadagno Giuseppe, Guarino Giovanni, Guastaferrò Carmela, Iacono Salvatore, Isella Giampiero, Izzo Pasquale, La Rosa Cristiano, La Rovere Luigi, Limoncelli Aniello, Linguiti Alessia, Loffredo Alessia, Macrì Giuseppe Giovanni, Magnete Giuseppe, Marasco Giovanni, Membrini Alessandro, Meo Pasquale, Molino Giuseppe, Nani Salvatore, Napolano Angelo, Neglia Francesco, Nocerino Luciano, Norio Alessandro, Orrù Ignazio, Paderi Davide, Pagano Raffaele, Palmiero Andrea, Pane Antonella, Panvini Gabriele, Parente Paolo, Patricelli Giovanni, Piana Mario, Piccirillo Antonio, Piras Marco, Pone Vincenzo, Pone Raffaele, Rossano Angelo Antonio, Sanna Pierluigi, Sarno Luca, Scanu Virginia, Scazzosi Valentino, Severino Baldassarre, Silvestrini Manuela, Simile Alex, Somma Salvatore, Somma Dario, Tosti Francesco, Tuccillo Marco, Uliano Marco, Usai Andrea, Usula Lorella, Usula Roberto, Vaccaro Paolo, Vaccaro Pietro, Vadalà Maria Gabriella, Veronesi Greta, Villani Giancarlo, Volpe Salvatore, Volpe Daniele, Warnakulasuriya Upul, Zagani Valerio.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare tutti i lavoratori facenti funzione di preposto delle imprese subappaltatrici, nonché eventuali variazioni a quanto già comunicato.

Articolo 14. Obblighi dell'Appaltatore

Articolo 14.1 Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti dalle norme vigenti, in particolare l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
2. il Servizio dovrà essere eseguito con diligenza professionale, a regola d'arte, nel rispetto degli Standard Qualitativi, secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nella documentazione relativa alla Procedura e secondo gli ordini e le indicazioni impartiti dalla Stazione Appaltante;
3. salvo il caso di eventi di forza maggiore, l'Appaltatore non può sospendere o ritardare la propria prestazione. A tal proposito, gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore se aventi carattere regionale o nazionale. L'insorgere e il cessare di eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante, entro le **24 (ventiquattro) ore** successive, a cura dell'Appaltatore. In caso di sciopero, la predetta comunicazione dovrà essere resa **24 (ventiquattro) ore** prima dell'evento e l'Appaltatore dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000, ferme restando le detrazioni per le attività non eseguite. Qualora l'evento di forza maggiore dovesse protrarsi per un periodo superiore a **1 (uno) mese**, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, senza che ciò possa costituire il riconoscimento di alcuna pretesa da parte dell'Appaltatore fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite; si rimanda in ogni caso all'articolo **"Forza maggiore"**;
4. il Servizio verrà svolto dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile).

A tal fine, l'Appaltatore si obbliga a:

- mantenere le condizioni offerte in sede di Procedura per l'intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modifica dei termini, modalità di esecuzione del Servizio, prezzi e condizioni fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di revisione prezzi;
- osservare tutte le disposizioni (legislative e regolamentari), delibere, circolari, prescrizioni, ordini o provvedimenti, comunque denominati, relativi al Servizio, anche se entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto;
- eseguire gli ordini e le indicazioni impartiti dalla Stazione Appaltante, impegnandosi altresì a darne conoscenza ai propri dipendenti, collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori e subcontraenti;
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni o assensi comunque denominati necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Stazione Appaltante;
- nominare un soggetto quale proprio rappresentante nei confronti della Stazione Appaltante per la gestione del Contratto ("Responsabile del Contratto"). L'eventuale variazione del Responsabile del Contratto dovrà essere comunicata entro le successive **48 (quarantotto) ore** dalla variazione stessa;
- eseguire il Servizio senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante e/o di terzi;
- comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari;
- proseguire il Servizio, pur in presenza di contestazioni o ritardo nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, e non sospendere o ritardare la prestazione salvo i casi di forza maggiore;

- predisporre tutti gli strumenti e le misure atti a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del Servizio all'Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi;
- comunicare tempestivamente alla Prefettura ed alle Autorità Giudiziarie tentativi di reato di cui agli articoli 317 (concussione), 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis (corruzione), 346-bis (traffico influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), nonché ogni altro tentativo di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

Articolo 14.2 L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro è da intendersi esemplificativa e non esaustiva, ferma restando la piena responsabilità dell'Appaltatore per l'esatto adempimento dell'Accordo Quadro medesimo.

Articolo 14.3 L'Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati nell'esecuzione del Servizio, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone incaricate, causati da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o delle prescrizioni impartite da Engineering.

La Stazione Appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e tutte le spese derivanti da quanto sopra.

Articolo 15. Danni a cose e persone

Articolo 15.1 Engineering non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Appaltatore e di Milano Serravalle da parte di terzi estranei alla Società.

Articolo 15.2 L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Articolo 16. Forza maggiore

Articolo 16.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del Servizio, il DEC ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l'imputabilità delle medesime.

Articolo 16.2 Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito in tutto o in parte l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 16.3 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L'evento di forza maggiore non inciderà sulla validità dell'Accordo Quadro.

Articolo 16.4 Tutti i danni subiti dall'Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Engineering o a Milano Serravalle.

Articolo 16.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell'evento e l'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante.

Articolo 16.6 Non saranno considerate cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore, i ritardi da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di materiali e/o lavori e/o Servizi, i ritardi di consegna dei subappaltatori, gli scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subappaltatori, gli scioperi limitati ai dipendenti dell'Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria, i ritardi dovuti a mancate autorizzazioni della Stazione Appaltante nell'esecuzione dei cantieri per motivi di viabilità, i ritardi per sospensioni di cantiere imposti da Enti terzi.

Articolo 17. Cessione dell'Accordo Quadro

Articolo 17.1 In nessun caso l'Appaltatore potrà cedere in tutto o in parte l'Accordo Quadro e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà la **risoluzione dell'Accordo Quadro**, salvo il diritto di Engineering al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Articolo 18. Modifiche

Articolo 18.1 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni dell'Accordo Quadro dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Engineering e dall'Appaltatore con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Accordo Quadro, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali.

Articolo 19. Invalidità parziale

Articolo 19.1 Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni dell'Accordo Quadro risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni dell'Accordo Quadro.

Articolo 20. Risoluzione dell'Accordo Quadro

Articolo 20.1 A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge, di previsioni previste dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato o dall'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, da cui derivi l'interruzione del Servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, Engineering provvederà ad emettere diffida ad adempiere mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni entro il termine di **15 (quindici) giorni** solari. Nel caso in cui l'inadempimento da parte dell'Appaltatore si protragga oltre tale termine, Engineering ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore stesso per il risarcimento del danno.

Articolo 20.2 Costituisce in ogni caso causa di risoluzione dell'Accordo Quadro tutto quanto riportato nel Capitolato.

Articolo 20.3 Il presente Accordo Quadro si risolverà altresì nei casi di cui all'art. 108, ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle ipotesi di cui agli artt. **5, 7, 8, 10, 17 e 22** del presente Accordo Quadro.

Articolo 20.4 In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento dello stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Articolo 21. Recesso

Articolo 21.1 È facoltà di Engineering recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a **20 (venti) giorni**, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, nonché al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti giusta il criterio di calcolo dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 22. Obblighi inerenti al d.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii.

Articolo 22.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottati da Engineering e pubblicati sul sito della stessa, e dichiara altresì di ottemperarvi, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Articolo 22.2 L'Appaltatore dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dei punti 2.7 “Conflitti di interesse”, 2.10 “Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità” e 4.4 “Fornitori” del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM.

Articolo 22.3 L'eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.

Articolo 22.4 L'Appaltatore dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alla fattispecie di reato oggetto del d.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii.

Articolo 22.5 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a Engineering eventuali situazioni rilevanti in ambito di conflitto di interessi che dovessero intervenire in corso di rapporto. L'Accordo Quadro si intenderà **risolto di diritto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso venga comprovata una effettiva situazione di conflitto di interessi, previo accertamento in contraddittorio. In ogni caso nulla sarà dovuto tranne il corrispettivo per le prestazioni già rese.

Articolo 22.6 L'Accordo Quadro si intenderà **risolto di diritto** anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.

Articolo 23. Riservatezza dell'Accordo Quadro

Articolo 23.1 È fatto espressamente divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Engineering, ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Accordo Quadro per la partecipazione a gare e appalti.

Articolo 23.2 Alla cessazione dell'Accordo Quadro per qualsiasi causa intervenuta, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Società tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione all'Accordo Quadro stesso.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

Articolo 24.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie dell'Accordo Quadro, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Articolo 24.2 Le Parti hanno già comunicato i seguenti estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati:

- **Engineering:** il titolare del trattamento è Milano Serravalle Engineering S.r.l. che ha individuato e nominato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2619/679 il Responsabile della Protezione dati (c.d. "Data Protection Officer"). L'Appaltatore potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica dpo@serravalle.it o presso Milano Serravalle, via del Bosco Rinnovato 4/A, Palazzo U9, 20057 Assago (MI), all'attenzione del DPO, o contattando il numero telefonico 02-575941;
- **Appaltatore:**
 - **ITS S.r.l.:** non ha nominato alcun Data Protection Officer in quanto "*non applicabile*"; ha nominato quale Referente Privacy aziendale il Sig. Titton Michele, contattabile a info@its-engineering.com e al numero 043882082;
 - **AZ S.r.l. Cosulting & Commercial Engineering** non ha "*designato alcun Data Protection Officer o Referente Privacy poiché non applicabile*";
 - **TECNO IN S.p.A.:** ha nominato quale Data Protection Officer l'Ing. Antonio Atzeni; ha nominato quale Referente Privacy aziendale Arch. Manuela Silvestrini.

Articolo 24.3 Qualora ciascuna Parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Articolo 24.4 Fatti salvi gli obblighi di legge, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Engineering da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo alla Stazione Appaltante per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e/o delle previsioni contrattuali, nonché a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento od omissione dell'Appaltatore e/o comunque riferibili allo stesso, ai responsabili da lui nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

Articolo 25. Riservatezza informazioni

Articolo 25.1 L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Articolo 25.2 Ai fini dell'Accordo Quadro sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Stazione Appaltante e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'Accordo Quadro, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o danno per la Stazione Appaltante;
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti".

Articolo 25.3 Non sono considerati riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.

Articolo 25.4 L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nell'Accordo Quadro le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Articolo 25.5 L'Appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Stazione Appaltante al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Articolo 25.6 Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

Articolo 25.7 L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata dell'Accordo Quadro e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) delle Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti dell'Accordo Quadro o, se precedente, su richiesta della Stazione Appaltante, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Stazione Appaltante.

Articolo 25.8 È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui all'Accordo Quadro.

Articolo 25.9 L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Articolo 25.10 In particolare, l'Appaltatore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Articolo 25.11 Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Articolo 25.12 Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'Accordo Quadro e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 26. Disposizioni regolatrici e documenti facenti parte dell'Accordo Quadro

Articolo 26.1 Il Servizio viene affidato da Engineering ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Accordo Quadro e dai seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco opere;
- Offerta Tecnica – Criterio A;
- Offerta Tecnica – Criterio B;
- Offerta Tecnica – Criterio C;
- Offerta Tecnica – Criterio D;
- Offerta Tecnica – Criterio E;
- Offerta Tecnica – Criterio F;
- Offerta Economica;

I suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano integralmente richiamati in quanto già recepiti dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 27. Comunicazioni

Articolo 27.1 Ai fini delle comunicazioni tra le Parti, la società:

- ITS S.r.l. indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata: its@mypec.eu.

Articolo 27.2 Engineering indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata msengineering@legalmail.it.

Articolo 28. Regime fiscale

Articolo 28.1 Il presente Accordo Quadro è soggetto al regime fiscale dell'I.V.A.

Articolo 28.2 Engineering è soggetta al regime dello Split Payment (D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge in data 15 giugno 2017). Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno riportare la dicitura: "Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. n. 633/72" e i riferimenti del CIG.

Articolo 29. Spese ed oneri a carico dell'Appaltatore

Articolo 29.1 Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri e le spese citate nel Capitolato.

Articolo 29.2 In attuazione a quanto disposto dagli artt. 18, comma 10 e 3 dell'Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, l'Appaltatore dovrà assolvere – al momento della stipula del presente Contratto Applicativo – al versamento dell'imposta di bollo (Euro 250,00).

Articolo 29.3 Per l'individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo si rimanda, a titolo esemplificativo, alla comunicazione Prot. n. 2400013/2023 nonché della risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 30. Legge applicabile e foro competente

Articolo 30.1 L'Accordo Quadro è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere sulla stipulazione, sull'interpretazione, sull'esecuzione e/o cessazione del presente Accordo Quadro, nonché sulle norme ad esso applicabili, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 31. Condizione risolutiva espressa

Articolo 31.1 Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo Quadro verrà **risolto di diritto** qualora pervenisse l'informativa prefettizia prevista dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

l'Appaltatore

Sig. Michele Titton

la Stazione Appaltante

Dott. Carlo Vaghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.